Allegato Capitolo 2:

Tracciabilità

Documento SA-S-SD-20

Versione 1.2

IT

Traduzione pubblicata il 27 luglio 2024

Vincolante a partire dall'11 luglio 2024

Incluso nel presente documento:

Tracciabilità S02

RAINFOREST ALLIANCE

© 2024 Rainforest Alliance. Tutti i diritti riservati.

Rainforest Alliance mira a creare un mondo più sostenibile facendo leva sulle forze sociali e di mercato per proteggere la natura e migliorare le vite degli agricoltori e delle comunità forestali.

Nome del documento:	**Data della prima pubblicazione**	**Scadenza**
Allegato Capitolo 2: Tracciabilità	1° luglio 2022	Fino a nuove disposizioni
Collegato a		
SA-S-SD-1 Standard di agricoltura sostenibile 2020 di Rainforest Alliance, Requisiti per le Aziende Agricole. SA-S-SD-2 2020 Standard di agricoltura sostenibile 2020 di Rainforest Alliance, Requisiti di Filiera		
Sostituisce	**Valido per**	
SA-S-SD-20-V1.1 Allegato Capitolo 2: Tracciabilità, pubblicato il 6 febbraio 2023	Titolari di certificato agricoli e della filiera	

Gli allegati sono vincolanti e devono essere rispettati per ottenere la certificazione.

Per saperne di più

Per ulteriori informazioni su Rainforest Alliance, visitare www.rainforest-alliance.org, scrivere a info@ra.org o contattare la sede Rainforest Alliance di Amsterdam, all'indirizzo De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, Paesi Bassi.

Esclusione di responsabilità per la traduzione

Per chiarire eventuali dubbi sull'esatto significato delle informazioni contenute nella traduzione, si prega di fare riferimento alla versione ufficiale in inglese. Eventuali discrepanze o differenze di significato dovute alla traduzione non sono vincolanti e non hanno alcun effetto ai fini dell'audit o della certificazione.

Qualunque utilizzo, tra cui la riproduzione, la modifica, la distribuzione o la ripubblicazione del contenuto del presente documento senza il previo consenso di Rainforest Alliance è strettamente vietato.

PANORAMICA DEI PRINCIPALI ADATTAMENTI

Panoramica dei principali adattamenti in questo documento

SA-S-SD-20-V1.2 Allegato Capitolo 2: Tracciabilità, pubblicato l'11 giugno 2024,

comparato alla versione precedente

SA-S-SD-20-V1.1 Allegato Capitolo 2: Tracciabilità, pubblicato il 6 febbraio 2023

Sezione	**Oggetto**	**Modifica**
1	Bilancio di Massa	Aggiunta l'applicabilità del bilancio di massa per anacardi e mandorle
1	Bilancio di massa	Aggiunti chiarimenti sull'applicabilità del bilancio di massa per erbe e spezie principali
3	2.1.9	Aggiunti i tassi di conversione per anacardi e mandorle
4	2.3.3 e 2.3.4 Corrispondenza con l'origine	Aggiunti chiarimenti sul campo di applicabilità delle regole sulla corrispondenza con l'origine.
4	2.3.3 e 2.3.4 Corrispondenza con l'origine	Aggiunti chiarimenti sul campo di applicabilità dei requisiti della fase 2.
4	2.3.3 e 2.3.4 Corrispondenza con l'origine	Testo semplificato per l'approccio regionale all'origine

INDICE

Tracciabilità S02 5

1. Introduzione 5

Campo di applicabilità e scopo dei requisiti di tracciabilità 5

Tipi di tracciabilità 5

- *Identità preservata (IP)* 5
- *Segregazione (SG)* 5
- *Bilancio di massa (MB)* 5

Campo di applicazione dei tipi di tracciabilità 6

2. Tracciabilità 7

Requisito 2.1.7 – Doppia vendita 7

3. Tracciabilità sulla piattaforma online 7

Attività sulla piattaforma di tracciabilità 7

Requisito 2.1.8 - Conversione dei prodotti certificati 7

Requisito 2.1.9 - Tassi di conversione 8

Requisito 2.2.1 - Gestione delle transazioni in uscita dei prodotti certificati 9

Requisito 2.2.2 - Gestione delle transazioni in entrata dei prodotti certificati 9

Requisito 2.2.3 - Rimozione di volumi certificati 9

Requisiti 2.2.1 e 2.2.3 - Quando riportare 9

Requisito 2.2.5 - Aggregazione di transazioni 10

4. Bilancio di massa 10

Requisito 2.3.1 - Conversione dei volumi 10

Requisiti 2.3.3 e 2.3.4 - Corrispondenza con l'origine 11

Requisiti per la fase 1 11

Requisiti per la fase 2 12

Approccio regionale all'origine 12

TRACCIABILITÀ S02

1. INTRODUZIONE

Il presente documento fornisce ulteriori dettagli sui requisiti del capitolo sulla tracciabilità dello standard di agricoltura sostenibile 2020 di Rainforest Alliance.

Ulteriori informazioni sull'implementazione di regole e requisiti sono disponibili nel documento SA-G-SC-42 Documento orientativo sulla tracciabilità.

Campo di applicabilità e scopo dei requisiti di tracciabilità

La tracciabilità deve essere assicurata in modo che il flusso di prodotti certificati possa essere tracciato attraverso l'intera filiera. Inoltre, la tracciabilità consente di garantire che i prodotti venduti come certificati Rainforest Alliance siano conformi a tale indicazione. I requisiti di tracciabilità devono essere generalmente rispettati da tutti i titolari di certificato agricoli e della filiera che lavorano con prodotti certificati, sulla base dei requisiti obbligatori forniti nella checklist contestualizzata a seguito della registrazione sulla piattaforma di Certificazione di Rainforest Alliance (RACP).

Il mantenimento della tracciabilità è necessario per i volumi ereditati e i volumi certificati secondo lo standard di agricoltura sostenibile 2020 di Rainforest Alliance (SAS).

Il capitolo 2.2 dello standard si applica solo alle colture per le quali è disponibile la tracciabilità sulla piattaforma online.

I rivenditori sono generalmente esentati dai requisiti di tracciabilità, in quanto possono scegliere se impegnarsi nella tracciabilità e ricevere transazioni dai loro produttori. Tuttavia, se i rivenditori sono responsabili dei pagamenti DS/IS (ad eccezione del tè), i requisiti di tracciabilità sono applicabili anche a loro.

Tipi di tracciabilità

I seguenti tipi di tracciabilità sono disponibili nelle filiere certificate, elencate dal più "alto" al più "basso": *identità preservata (IP), segregazione (SG) e bilancio di massa (MB)*.

- ***Identità preservata (IP)***

  Un tipo di tracciabilità in cui il prodotto certificato Rainforest Alliance può essere ricondotto all'azienda agricola titolare del certificato. Si tratta del tipo di tracciabilità di livello massimo. Non è possibile miscelare ingredienti o prodotti certificati con ingredienti o prodotti non certificati, né con ingredienti o prodotti certificati da altre fonti. Se un prodotto certificato proviene da fonti/aziende certificate diverse, ma l'identità viene preservata lungo la filiera, è possibile applicare il sottotipo *Identità preservata mista* (Mixed Identity Preserved - Mixed IP).

- ***Segregazione (SG)***

  Si tratta del tipo di tracciabilità in cui il prodotto certificato viene tenuto separato dal prodotto non certificato, sia fisicamente che a livello di documentazione. La segregazione ha luogo durante tutte le fasi di ricezione, lavorazione, imballaggio, stoccaggio e trasporto della filiera. Ciò significa che il prodotto è certificato nella sua interezza, nonostante l'identità della sua fonte (o fonti) sia sconosciuta.

- ***Bilancio di massa (MB)***

  Il bilancio di massa è un tipo di tracciabilità amministrativo in cui il prodotto certificato e il prodotto non certificato possono essere miscelati, ma in cui non viene venduto come certificato un volume di prodotto superiore a quello inizialmente acquistato

come certificato. Il titolare di certificato (CH) della filiera deve amministrare tutti i prodotti certificati e non certificati in input e in output nella propria documentazione interna, e le vendite dei volumi certificati devono essere accuratamente registrate sulla piattaforma di tracciabilità.

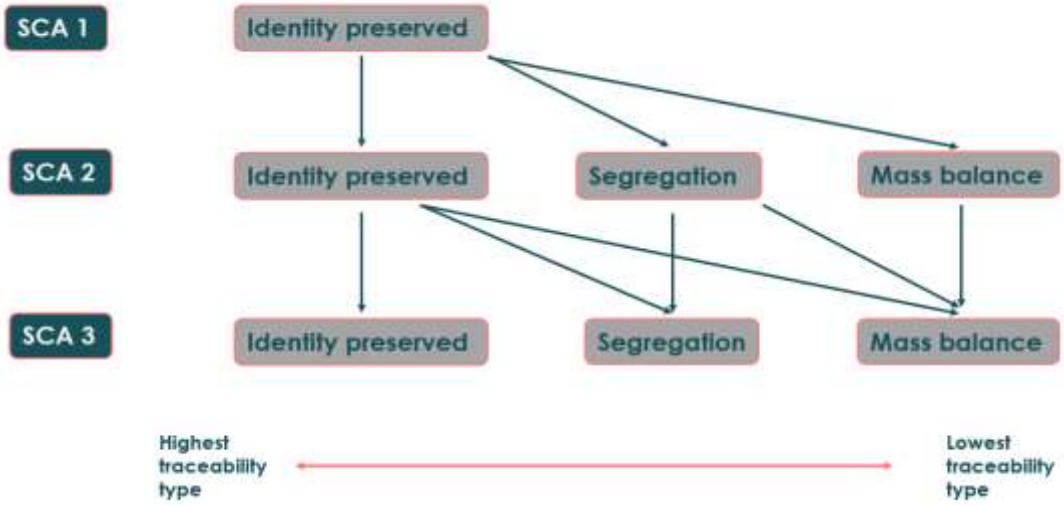

SCA = ATTORE DELLA FILIERA (SUPPLY CHAIN ACTOR)

Non è possibile passare da un tipo di tracciabilità ad un altro. Ad esempio, non è possibile generare un output con il tipo di tracciabilità identità preservata se l'input era segregazione. Tuttavia, è possibile passare da un tipo di tracciabilità superiore a uno inferiore, ad esempio da segregazione a bilancio di massa.

Campo di applicazione dei tipi di tracciabilità

Il tipo di tracciabilità *identità preservata* può essere applicato ad ogni coltura inclusa nel campo di applicazione per la certificazione Rainforest Alliance.

Il tipo di tracciabilità *segregazione* può essere applicato ad ogni coltura inclusa nel campo di applicazione per la certificazione Rainforest Alliance. La segregazione non può essere applicata dai titolari di certificato agricoli.

Il *bilancio di massa* può essere applicato alle seguenti colture: cacao, frutta processata (incluso il succo d'arancia), nocciola, anacardi, mandorle, olio di cocco, fiori[1], così come erbe e spezie principali[2]. Tutti i titolari di certificato della filiera (dal primo acquirente in poi) possono selezionare il tipo di tracciabilità bilancio di massa per tali colture. I titolari di certificato agricoli possono applicare il tipo di tracciabilità bilancio di massa per nocciola, anacardi, mandorle, olio di cocco e fiori.

[1] Per i fiori, la tracciabilità a bilancio di massa viene effettuata sul numero di input certificati (gambi) che il titolare di certificato riceve in un dato periodo (giorno/settimana/anno) e consente al titolare di certificato di dichiarare la percentuale di input certificati nel suo prodotto finale.

[2] Le erbe e le spezie principali sono il rooibos, la vaniglia, lo zafferano, il pepe, la cannella, il peperoncino, l'origano, il coriandolo, la paprika, il cardamomo, l'aneto, il chiodo di garofano, il prezzemolo, la noce moscata, il timo, l'alloro, il rosmarino e il dragoncello.

2. TRACCIABILITÀ

Requisito 2.1.7 – Doppia vendita

Per doppia vendita si intende la vendita dello stesso volume prodotto certificato nell'ambito di più schemi di certificazione, una volta come certificato Rainforest Alliance e una volta nell'ambito di un altro schema di certificazione o come convenzionale. La doppia vendita non è consentita.

Ad esempio, 100 MT di caffè prodotto da un'azienda agricola possono essere certificati *sia* come biologici *che* come Rainforest Alliance e venduti come:

- *unicamente* come 100 MT certificati Rainforest Alliance oppure
- *unicamente* come 100 MT Organic, oppure
- come 100 MT certificati Rainforest Alliance ed Organic (una volta in un unico lotto) ad un acquirente.

Tuttavia, lo stesso volume di caffè non può essere venduto separatamente come 100 MT di caffè Organic *ed anche* come 100 MT di caffè certificato Rainforest Alliance.

3. TRACCIABILITÀ SULLA PIATTAFORMA ONLINE

Attività sulla piattaforma di tracciabilità

La piattaforma di tracciabilità di Rainforest Alliance riflette i movimenti dei prodotti certificati Rainforest Alliance attraverso la filiera ed è implementato al livello del titolare di certificato (certificate holder - CH). Se il titolare di certificato è certificato come multisito, in quel caso l'amministratore multisito (central management) sarà responsabile per l'implementazione dei requisiti di tracciabilità. La tracciabilità non è obbligatoria per lo spostamento di un prodotto certificato tra i siti inclusi sullo stesso certificato.

Nella maggior parte dei casi, segue la titolarità legale. Tuttavia, in alcuni casi, ad esempio quando è coinvolto un subappaltatore, la tracciabilità segue il possesso fisico. Il rapporto comprende: Vendite, conversioni, conferme, miscelazioni, riscossioni e rimozioni del prodotto certificato.

Se un titolare di certificato lavora con subappaltatori che svolgono processi in cui i volumi vengono modificati, ad esempio attraverso la produzione, tali conversioni devono essere segnalate dal subappaltatore stesso o aggiungendo le attività del subappaltatore al profilo del titolare di certificato.

Requisito 2.1.8 - Conversione dei prodotti certificati

Per attività di trasformazione che comportano una modifica del volume certificato (ad esempio da caffè verde a caffè tostato), e per le attività di produzione che danno origine a un prodotto diverso (ad esempio, un prodotto multi-ingrediente) ma che non comportano una modifica del volume certificato, il titolare di certificato della filiera è tenuto a registrare la "conversione" e/o "segnalare la produzione" sulla piattaforma di tracciabilità prima della vendita.

Per i volumi che non devono essere venduti sulla piattaforma di tracciabilità e che devono essere riscattati dal titolare di certificato della filiera, non è necessario eseguire le attività di "conversione" e/o di "segnalare la produzione" (ad eccezione del tè) prima del riscatto.

Per le aziende produttrici di tè, le attività di "conversione" e/o "miscelazione" devono essere sempre segnalate prima del riscatto dei volumi.

Requisito 2.1.9 - Tassi di conversione

La tabella sottostante indica i tassi di conversione per il *bilancio di massa*, per i settori in cui è ammesso. Gli intervalli dei tassi di conversione consentiti per la *segregazione* e l'*identità preservata* sono preimpostati sulla piattaforma di tracciabilità.

Coltura/Settore	Fattore di conversione
Cacao	
Da fave a liquore	1:0.82
Da fave a grué	1:0.82
Da grué a liquore	1:1
Da liquore a burro e polvere	1:0.5:0.5
Da cioccolato a cioccolato	1:1
Nocciola	
Da guscio a seme	1:0.5
Da seme a seme tostato	1:0.94
Da seme a seme processato (ad esempio, sbiancato, tritato, tagliato, ecc.)	1:1
Da seme tostato a seme tostato processato	1:1
Noce di cocco	
Da frutto fresco a copra	1:0.25
Da copra a olio di cocco grezzo	1:0.62
Da olio di cocco grezzo a olio di cocco raffinato (RBD)	1:0.96
Da olio di cocco grezzo a olio di cocco raffinato (idrogenato)	1:0.96
Arance	
Da frutto fresco a solidi solubili (SS)	Kg di SS = (X Casse di frutta fresca / Y Casse per ton di FCOJ a 66 Brix) x 1000 x 66%
Da solidi solubili a succo (succo d'arancia concentrato congelato - FCOJ)	1:1
Da solidi solubili a succo (succo non da concentrato - NFC)	1:1
Da succo a succo ricostituito	1:1
Anacardi e mandorle	
Da guscio a seme	1:0.25
Da seme a seme processato	1:0.95
Da seme a seme tostato	1:0.95
Da seme a pasta	1:1
Da seme tostato a seme tostato processato	1:0.95
Da seme tostato a pasta	1:1

Requisito 2.2.1 - Gestione delle transazioni in uscita dei prodotti certificati

Tutte le vendite business-to-business di un prodotto certificato devono essere riportate sulla piattaforma di tracciabilità di Rainforest Alliance, a partire dal titolare di certificato agricolo fino:

a) al punto in cui il prodotto certificato viene confezionato ed etichettato come prodotto finito destinato al consumatore con il marchio del titolare di certificato. In questo caso, il prodotto certificato viene riscattato[3] dalla piattaforma di tracciabilità.
b) al punto in cui il titolare di certificato della filiera che produce il prodotto finale destinato al consumatore vende detto prodotto al proprietario del marchio. In questo caso, viene emessa una transazione di vendita del prodotto certificato al proprietario del brand sulla piattaforma di tracciabilità.

La tracciabilità fino al livello di vendita al dettaglio è di solito facoltativa, anche per il tè. Tuttavia, per i rivenditori responsabili dei pagamenti DS/IS (ad eccezione del tè), la tracciabilità è sempre obbligatoria.

Per i proprietari di marchi al dettaglio che non vogliono e non sono tenuti a impegnarsi nella tracciabilità, il produttore del prodotto finale può riscattare i volumi corrispondenti dai proprio account, invece di dichiarare la vendita al rivenditore. Se il rivenditore decide di impegnarsi nella tracciabilità, il produttore del prodotto finale deve dichiarare una vendita a suo favore. I rivenditori non sono tenuti a riscattare i volumi da proprio account di tracciabilità.

Requisito 2.2.2 - Gestione delle transazioni in entrata dei prodotti certificati

Le transazioni di prodotti certificati venduti dai fornitori devono essere esaminati e confermati[4] dal titolare di certificato che ha acquistato il prodotto certificato.

Le aziende con un elevato volume di transazioni in entrata possono avvalersi della nostra funzione Trusted Trade Partner sulla piattaforma online, dove tutte le transazioni provenienti da fornitori selezionati vengono confermate automaticamente dal sistema.

Requisito 2.2.3 - Rimozione di volumi certificati

I prodotti certificati vengono rimossi dalla piattaforma di tracciabilità quando non vengono venduti come certificati Rainforest Alliance, bensì come convenzionali, o certificati nell'ambito di un altro schema di certificazione, o quando i volumi sono stati danneggiati e/o persi.

I volumi di bilancio di massa non devono essere rimossi dalla piattaforma di tracciabilità e va emessa una transazione di vendita all'acquirente (se applicabile) una volta che il relativo volume certificato equivalente è stato venduto.

Requisiti 2.2.1 e 2.2.3 - Quando riportare

Le transazioni devono essere riportate sulla piattaforma di tracciabilità entro 2 settimane dalla fine del trimestre solare (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) in cui le spedizioni hanno avuto luogo.

---

[3] Riscattare = Il titolare di certificato che possiede il marchio traccia i volumi in uscita dalla piattaforma di tracciabilità che vengono venduti come prodotti finali destinati al consumatore. L'attività "Redeem" (Riscatta) segna la fine del sistema di tracciabilità online per i prodotti certificati Rainforest Alliance.

[4] Conferma = Il titolare di certificato esamina e approva i dettagli (volume, livello di tracciabilità e qualsiasi altro riferimento fornito) delle transazioni in entrata dai fornitori certificati, se questi corrispondono ai dettagli della fattura e dei contratti con i suoi fornitori.

- *Esempio 1:* Viene effettuata una vendita a maggio - il titolare di certificato deve riportare la transazione di vendita al massimo entro il 14 luglio.
- *Esempio 2:* Un volume certificato viene venduto come convenzionale a dicembre - il titolare di certificato deve rimuovere il prodotto certificato dalla piattaforma di tracciabilità entro il 14 gennaio dell'anno seguente.

Nel caso in cui un titolare di certificato non sia in grado di dichiarare la vendita del prodotto certificato al proprio acquirente entro i tempi richiesti, poiché il fornitore del titolare di certificato non ha ancora dimostrato la vendita, il titolare di certificato deve dimostrare due diligence di aver contattato il proprio fornitore.

Requisito 2.2.5 - Aggregazione di transazioni

Nel caso in cui vengano combinate diverse spedizioni in un'unica transazione sulla piattaforma di tracciabilità, il titolare di certificato dovrà fornire sufficienti informazioni di supporto nella transazione in modo che le singole spedizioni possano essere identificate. Ciò può essere fatto includendo informazioni come i volumi individuali, i numeri di fattura, i codici di spedizione e le date nella transazione, oppure caricando un Excel contenenti tali informazioni.

4. BILANCIO DI MASSA

Requisito 2.3.1 - Conversione dei volumi

Secondo le nostre regole di bilancio di massa, per vendere i volumi convenzionali come certificati, la conversione dei volumi certificati è possibile solo sullo stesso prodotto o nella direzione effettiva della lavorazione fisica, ad esempio:

- Da burro di cacao certificato a burro di cacao convenzionale
- Da fave di cacao certificate a burro di cacao convenzionale
- Da nocciole in guscio certificate a semi di nocciola tostati convenzionali
- Da olio di cocco grezzo a olio di cocco raffinato convenzionale

La conversione del volume in senso inverso non è consentita, ad esempio:

- Da liquore di cacao certificato a grué di cacao convenzionale
- Da cioccolato certificato a burro di cacao convenzionale
- Da burro di cacao certificato a polvere di cacao convenzionale (e viceversa)
- Da noci di nocciola processati a nocciole in guscio

Non è consentita nemmeno la conversione di volume da prodotti multi-ingrediente certificati Rainforest Alliance (ad esempio, cioccolato) a prodotti convenzionali mono-ingrediente (ad esempio, burro di cacao), in quanto ciò costituisce una conversione inversa.

È consentita la conversione di volume da prodotti multi-ingrediente certificati Rainforest Alliance (ad esempio, tè alle erbe) a prodotti multi-ingrediente convenzionali (ad esempio, tè alle erbe).

Requisiti 2.3.3 e 2.3.4 - Corrispondenza con l'origine

Per il settore del cacao, si applicano i seguenti requisiti e definizioni di corrispondenza con l'origine:

Definizioni

Volume annuale	Il volume aggregato per origine delle vendite effettive di liquore certificate in un periodo di 12 mesi.
Origine	Il Paese in cui vengono prodotte le fave di cacao certificate.
Impronta di origine	Il Paese di origine dell'azienda agricola titolare di certificato per un volume di cacao certificato nella piattaforma di tracciabilità.
Corrispondenza con l'origine	Quando viene acquistato un volume di cacao certificato, per poter vendere un volume equivalente di cacao convenzionale come certificato, l'origine di entrambi i volumi deve essere la stessa (per transazione o su base aggregata).
Piano di approvvigionamento	Un piano per l'implementazione del trasferimento dell'approvvigionamento certificato per soddisfare i requisiti di corrispondenza con l'origine. Il presente piano va presentato e approvato da Rainforest Alliance.

Campo di applicazione

La corrispondenza con l'origine è richiesta per tutte le transazioni completate sulla piattaforma di tracciabilità con contratti firmati a partire dal 1° aprile 2021 per i requisiti della fase 1, e dal 1° ottobre 2023 per i requisiti della fase 2, come indicato nel presente documento.

Ciò include tutti i prodotti a base di cacao certificati con bilancio di massa per i quali è richiesta la corrispondenza con l'origine, e che hanno un'impronta di origine visualizzata sulla piattaforma di tracciabilità. Tuttavia, Rainforest Alliance può concedere un'esenzione per la corrispondenza con l'origine per un volume e un'origine specifici, sulla base dell'approvazione di un piano di approvvigionamento.

Requisiti per la fase 1

Fave di cacao e grué

La corrispondenza con l'origine è richiesta per il 100% di ogni transazione di acquisto e vendita di fave e grué di cacao certificati tra i titoli di certificato della filiera. La documentazione di acquisto e vendita per fave e grué venduti come certificati deve includere informazioni sull'origine a livello nazionale per fave e grué certificati e convenzionali.

Liquore di cacao

La corrispondenza con l'origine è richiesta per la prima vendita di liquore di cacao certificato nella filiera a livello aggregato per ogni periodo di 12 mesi (eccezioni di seguito nella fase 2). Le aziende devono calcolare il proprio volume annuale per la corrispondenza con l'origine del liquore con bilancio di massa certificato e includere la prova del calcolo. La documentazione richiesta al titolare di certificato della filiera informazioni sull'origine a livello nazionale per input di cacao certificati e non certificati.

Vengono confrontate le origini delle vendite di liquori certificate aggregate e il volume annuale. È richiesta una corrispondenza con l'origine fino ad almeno l'80% del volume.

Se la corrispondenza con l'origine è inferiore all'80% per il periodo di 12 mesi, il gap di volume deve essere compensato entro i 3 mesi successivi.

Requisiti per la fase 2

Esportazioni da Costa d'Avorio, Ghana, Ecuador

In aggiunta a tutti requisiti per la fase 1, la corrispondenza dell'origine è richiesta per il 100% di ogni vendita all'esportazione di liquore, burro o polvere di cacao certificati al di fuori del Paese di origine (per Costa d'Avorio, Ghana ed Ecuador). Non è richiesta la corrispondenza con l'origine per qualsiasi titolare di certificato della filiera al di là del livello dell'importatore.

Approccio regionale all'origine

La corrispondenza con l'origine può essere effettuata a livello regionale per tutti i prodotti, ad eccezione delle fave e del grué di cacao che combinano specifici Paesi di origine più piccoli, come indicato nella tabella seguente:

Regione	**Paesi**	**Eccezioni**
Africa orientale	Guinea, Liberia, Togo, Sierra Leone, Africa centrale e occidentale	Non inclusi: Cameron, Costa d'Avorio, Ghana, Nigeria, Madagascar o paesi elencati in Africa centrale e occidentale
Africa centrale e occidentale	Congo, Repubblica Democratica del Congo, Guinea Equatoriale, Gabon, São Tomé e Príncipe, Tanzania, Uganda	Non inclusi: Camerun, Madagascar
Sudamerica	Belize, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Panama, Santa Lucia, Trinidad e Tobago, Venezuela, altre Americhe	Non inclusi: Brasile, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Perù
Asia e Oceania	Fiji, India, Malesia, Papua Nuova Guinea, Filippine, Isole Salomone, Sri Lanka, Thailandia, Vanuatu, Vietnam, altra Asia e Oceania	Non inclusi: Indonesia